

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 21 - numero 4593 di Lunedì 02 dicembre 2019**

# **Interpello: quali sono gli obblighi dei medici competenti della Polizia di Stato?**

*La Commissione Interpelli risponde a vari quesiti relativi ai requisiti e ai titoli autorizzativi dei medici competenti della Polizia di Stato. La validità delle previsioni contenute nell'art. 38 del D.Lgs. 81/2008.*

Roma, 2 Dic ? Sono molte le risposte della **Commissione Interpelli**, prevista dall'articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, che in questi anni sono intervenute per fornire chiarimenti in merito alla figura, ai compiti e alla nomina del **medico competente**.

Infatti il medico competente è una figura molto importante per la prevenzione nei luoghi di lavoro e ricordiamo che è definito nel D.Lgs. 81/2008 come un medico "in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto".

Dopo che un recente interpello - l' Interpello n. 4/2019 approvato nella seduta della Commissione Interpelli del 28 maggio 2019 e pubblicato il 31 maggio 2019 ? era intervenuto sull'obbligo del medico riguardo alla custodia della cartella e dei dati sanitari, a distanza di pochi mesi un secondo interpello ? l'**Interpello n. 7/2019** - risponde ad alcuni dubbi relativi alla nomina, ai requisiti e ai titoli autorizzativi dei **medici competenti della Polizia di Stato**.

Nell'articolo ci soffermiamo, in particolare, su:

- I quesiti del nuovo interpello sui medici competenti
- Le premesse della Commissione e l'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008
- La risposta della Commissione Interpelli

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[USB073] ?#>

## **I quesiti del nuovo interpello sui medici competenti**

L'**Interpello n. 7/2019** approvato nella seduta della Commissione Interpelli del 24 ottobre 2019 e pubblicato il 18 novembre 2019, risponde ad una istanza di interpello della Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia ( CONSAP) e ha per oggetto: "*Medico Competente della Polizia di Stato ? Distanza dai luoghi di lavoro assegnati. Medico competente della Polizia di Stato ? Iscrizione nella sezione d ? bis dell'elenco dei medici competenti del Ministero della salute e aggiornamento*".

Nella **istanza** della CONSAP si chiede di conoscere il parere della Commissione in merito alla "**legittimità della riconferma** di nomina di un medico competente della Polizia di Stato che, pur essendo stato trasferito in altra Regione, continui ad esercitare la sua funzione a distanza dal luogo di destinazione, tenuto conto che nella provincia nella quale è stato nominato medico competente vi sono altri medici della Polizia di Stato che svolgono analogo incarico".

La Confederazione segnala poi che "*nella pagina del Ministero della Salute dedicata alla ricerca dei medici competenti [...] autorizzati a svolgere tale mansione, sono presenti due sezioni: la prima è riservata alla ricerca dei medici competenti autorizzati e che hanno sostenuto l'apposito esame e, la seconda, è la sezione dedicata ai medici delle Forze Armate e Forze di Polizia ai sensi dell'art. 38 co.1 lett. d ? bis del D.L.gs. nr.81/08 ss.mm.ii.. I medici delle FF.AA. e delle FF.PP., per poter essere inseriti nella predetta sezione loro riservata, devono obbligatoriamente presentare al Ministero della Salute la prevista autodichiarazione*" [...].

Fatte queste premesse la CONSAP pone due quesiti e chiede:

- "*se i Medici della Polizia di Stato, per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti ai sensi della predetta lettera d ? bis, hanno l'**obbligo di inviare al Ministero della Salute l'autodichiarazione** di cui sopra*";
- "*se i medici della Polizia di Stato, qualora iscritti nell'apposita sezione di cui alla lettera d-bis, per poter continuare nel compito di medico competente per i lavoratori interni, debbano effettuare il previsto **aggiornamento professionale e acquisire i previsti crediti formativi ECM** come indicato nella circolare del Ministero della salute del 1/6/2017 ed inviare allo stesso la prevista autocertificazione* [...]".

## Le premesse della Commissione e l'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008

Come sempre la Commissione Interpelli prima di presentare il proprio parere fornisce alcune **premesse**:

- "**l'articolo 12** del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato '**Interpello**', al comma 1, prevede che i soggetti legittimati ivi indicati possono inoltrare '*...alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, [...], quesiti di ordine generale sull'**applicazione della normativa** in materia di salute e sicurezza del lavoro*';
- **l'articolo 25** del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato '**Obblighi del medico competente**', al comma 1, lett. n) sancisce che il medico competente '*comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali* [...];
- **l'articolo 38** del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, rubricato '**Titoli e requisiti del medico competente**', al comma 1, lettera d-bis), stabilisce che per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: '*con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni*';
- **l'articolo 38**, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni statuisce che '*per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni* [...];
- il citato **articolo 38**, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni dispone che '*i medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*';
- la **circolare del Ministero della Salute** - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ? e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri **n. 17041 del 1.06.2017**, avente come oggetto '**Elenco**

*medici competenti: chiarimenti e procedure'*, alla lettera a), stabilisce che '[...] ai fini dello svolgimento dell'attività rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell'art. 38 dello stesso decreto, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter svolgere la funzione. Pertanto per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell'aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco [...]'

Essendo stato citato più volte e per offrire ulteriori informazioni riportiamo la versione integrale dell'**articolo 38** (Titoli e requisiti del medico competente) del D. Lgs. 81/2008:

#### Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

## La risposta della Commissione Interpelli

Veniamo finalmente alla risposta della **Commissione Interpelli** che, come si poteva comprendere dalla prima premessa, innanzitutto ricorda come la stessa "sia tenuta unicamente a rispondere a '*quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro*' e non può "pronunciarsi sulla **legittimità di una specifica nomina** per l'effettuazione delle funzioni di medico competente".

Riguardo, invece, il **quesito relativo all'obbligo dei medici della Polizia di Stato**, "di inviare al Ministero della Salute l'autodichiarazione relativa al possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, per poter iniziare ad operare in qualità di medici competenti ai sensi del citato articolo 38 lettera d ? bis)", la Commissione Interpelli ritiene che, "conformemente ai chiarimenti già forniti dal Ministero della Salute e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con la circolare n. 17041 del 1.06.2017 richiamata in premessa, ***'ai fini dello svolgimento dell'attività rilevano esclusivamente le previsioni contenute al comma 1 e 3 dell'art. 38 dello stesso decreto, che disciplinano le condizioni abilitanti per poter svolgere la funzione. Pertanto per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell'aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco'***".

E infine, sempre in linea con quanto indicato nella circolare n. 17041, la Commissione "sulla base di un'interpretazione letterale del richiamato articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, ritiene che tale norma si riferisca in maniera generalizzata a tutti coloro che svolgono le funzioni di medico competente, **non evincendosi alcuna esenzione, per i medici competenti della Polizia di Stato, dal partecipare al programma di educazione continua in medicina**".

Tiziano Menduto

*Scarica la normativa di riferimento:*

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 7/2019 del 24 ottobre 2019, pubblicato il 18 novembre 2019 con risposta al quesito della Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CONSAP) ? Prot. n. 20999 ? oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Medico Competente della Polizia di Stato ? Distanza dai luoghi di lavoro assegnati. Medico competente della Polizia di Stato ? Iscrizione nella sezione d ? bis dell'elenco dei medici competenti del Ministero della salute e aggiornamento. Seduta della Commissione del 24 ottobre 2019.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)